

# **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERIANA**

**(Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 11 luglio 2014 n. 17)**

## **Art. 1**

1. La raccolta dei funghi epigei nell'ambito del territorio del Comune di Ceriana (di cui all'unita cartografia che individua altresì l'areale comprensoriale di M. Bignone- M.Ceppo) è consentita nel rispetto della legge regionale n.17 del 11 luglio 2014 *"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei"*, sue m. e i., della L.R. 28/2009 e s.m.i., nonché delle disposizioni di seguito specificate.

## **Art. 2**

### **Autorizzazione alla raccolta**

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2014, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso di un titolo autorizzativo per la raccolta, valido in tutto l'areale comprensoriale di cui sopra in base agli accordi intercorsi con i Comuni territorialmente interessati e il Consorzio forestale di M. Bignone. Il titolo autorizzativo (permesso) è, in via ordinaria, costituito dalla ricevuta del versamento (nominativo) di un corrispettivo, il cui importo è stabilito al successivo art. 4.
2. Per i residenti, allorché effettuino la raccolta nel solo territorio comunale di residenza, l'emissione del titolo autorizzativo non richiede alcun versamento.

## **Art. 3**

### **Esenzioni**

1. Ai residenti nel Comune di Ceriana la raccolta all'interno del perimetro comunale di residenza è consentita a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di acquisizione del titolo autorizzativo.
2. Ai minori di 14 anni la raccolta è consentita a titolo gratuito, purché accompagnati da persona munita di titolo autorizzativo.
3. Sono esentati dall'obbligo di versamento del corrispettivo e di richiesta di permesso, come previsto al precedente art. 2, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari e i conduttori nonché gli aventi diritto di uso civico per la sola raccolta nei rispettivi fondi. I titoli che consentono l'esenzione devono, in caso di controllo, essere dimostrati, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione.

## **Art. 4**

### **Titolo autorizzativo e versamento**

1. Il titolo autorizzativo si intende acquisito con le modalità indicate al precedente art. 2. Il versamento, nei casi d'obbligo, è stabilito nella misura sotto riportata, deve essere effettuato presso le sedi di appoggio e con le modalità all'uopo individuate, inserendo compiutamente tutti i dati richiesti. La relativa attestazione di pagamento deve essere conservata per tutto il periodo di validità ed esibita, unitamente a codice fiscale e documento di riconoscimento personale in corso di validità, in caso di accertamento da parte degli organi di vigilanza.
2. L'entità del contributo versare è il seguente:

- permessi annuali	Euro 60,00
- permessi mensili	Euro 30,00
- permessi giornalieri	Euro 10,00
3. Il Comune di Ceriana può aggiornare, in linea con gli altri comuni dell'areale di cui all'art.1 in forza degli accordi intercorsi, l'entità del contributo di cui sopra dandone comunicazione ai competenti uffici regionali.
4. Il possesso del titolo autorizzativo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

## **Art. 5**

### **Giornate di raccolta**

1. I possessori del titolo autorizzativo possono effettuare la raccolta dei funghi in tutte le giornate della settimana, tranne il mercoledì.
2. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori nonché gli aventi pertinente diritto di uso civico possono effettuare la raccolta nei rispettivi fondi tutti i giorni della settimana.

## **Art. 6**

### **Limiti quantitativi di raccolta**

1. Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di kg 3, di cui non più di kg 1 delle specie espressamente elencate nell'art. 4 della L.R. 17/2014.
2. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito all'accompagnatore autorizzato.
3. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/2014 e s.m. i.
4. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari e conduttori autorizzati, nonché gli aventi diritto di uso civico non hanno limitazioni nella quantità di raccolta nei rispettivi fondi.

## **Art. 7**

### **Misure sanzionatorie**

1. Per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 22 della L.R. n. 17 del 11 luglio 2014, nonché la sanzione da euro 100 a euro 300 in caso di raccolta funghi da parte di persone che non siano in possesso del regolare titolo autorizzativo previsto dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla Legge Regionale 11 luglio 2014 n. 17 *"Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei"* e sue m. e i.

## **Art. 9**

### **Annullamento**

2. Con il presente Regolamento viene revocata la precedente regolamentazione della raccolta di funghi sul territorio comunale di Ceriana.

## **ALLEGATO**

### **Punti e modalità di erogazione dei permessi per raccolta funghi nell'areale M. Bignone- M. Ceppo:**

- Comune di BAIARDO: c/o ...orario
- Comune di CERIANA: c/o uffici comunali
- Comune di PERINALDO: c/o...orario
- Comune di SANREMO: c/o sede comunale Palazzo Bellevue, ufficio operativo del Consorzio Forestale M. Bignone, ...orario
- In diretta tramite versamento on line, sito web ...

Ai fini del rilascio del permesso di raccolta funghi devono essere correttamente indicati i seguenti dati:

- nome e cognome, luogo di residenza, codice fiscale del richiedente;
- tipo di permesso: annuale (intero anno solare), mensile (intero mese, da indicare), giornaliero (indicare il giorno)

Mappa areale di raccolta M. Bignone - M. Ceppo

